



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale ZANICA**

*Scuola Infanzia Comun Nuovo e Scuole Primarie e Secondarie di I Grado  
Comun Nuovo e Zanica*

Prot. vedi segnatura/am

Zanica, vedi segnatura

**Regolamento tra Dirigente Scolastico ed Organizzazioni Sindacali Territoriali**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
- VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 04/02/2021( protocollo 611/2.10.a);
- TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 165/2001, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo individuale, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi;
- TENUTO CONTO altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il dirigente scolastico, sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1, dell'Accordo;

**Emana**

il seguente regolamento sulle procedure da seguire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero.

**Articolo 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell'istituto in caso di sciopero**

Comma 1 I servizi minimi essenziali da garantire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati nell'Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti:

<b>A - ISTRUZIONE</b>
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio
<b>B - ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA</b>
b1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

## **C - EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'**

c1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Comma 2 I contingenti minimi previsti per i servizi di cui al comma 1 sono quelli definiti nel Protocollo.

Comma 3 In relazione ai servizi previsti dall'art.1 comma 1 si precisa che, ai sensi dell'art.10, comma 6, dell'Accordo:

gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali il calendario scolastico delle operazioni di verifica delle attività del primo periodo (trimestre o quadrimestre) prevede l'effettuazione degli scrutini intermedi che non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;

gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di ammissione all'esame di stato non devono differirne la conclusione;

gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali di tutte le altre classi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario stesso;

gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami di idoneità stabiliti dal calendario fissato dalla scuola in data antecedente alla proclamazione dello sciopero non devono differirne la conclusione.

Comma 4 In relazione ai servizi previsti dall'art. 1, lettera a2) del Presente Regolamento, si precisa che presso l'istituto il servizio mensa è presente nei plessi di Comun nuovo per due scuole: Scuola Infanzia e Scuola Primaria Pilenga a nel plesso della Primaria Moretti di Zanica.

Nei suddetti plessi si determina la necessità di individuare un contingente minimo per far fronte all'eventualità che, svolgendosi regolarmente il servizio scolastico, sia anche necessario garantire l'assistenza alla mensa.

### **Articolo 2 – Contingenti minimi**

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

<b>FIGURE PROFESSIONALI - A</b>
Docenti: Tutti i docenti del Consiglio di classe/team docente 1 Assistente amministrativo e/o assistente tecnico informatico 1 Collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso
1 Collaboratore scolastico
<b>FIGURE PROFESSIONALI - B</b>
1 Assistente tecnico 1 Collaboratore scolastico
<b>FIGURE PROFESSIONALI - C</b>
1 DSGA 1 assistente amministrativo 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso

### **Articolo 3 - Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero**

1. In occasione di ogni sciopero, Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, invita tutto il personale a comunicare in forma scritta, entro il quinto giorno antecedente allo sciopero successivo alla proclamazione dello sciopero stesso, l'intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale.
2. L'acquisizione delle dichiarazioni del personale avviene con le seguenti modalità: (modalità telematica consueta: tramite risposta sul registro elettronico). L'assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero.
3. Come precisato nel Contratto d'Istituto, art.2.3.2. e come ricordato con circolare Prot.n. 430/2.10.a del 26/01/2021 a tutto il personale, se il lavoratore, dopo aver preso visione della comunicazione di sciopero, non aderisce allo sciopero e non ha dichiarato volontariamente le sue intenzioni nel modulo preposto, alle ore 7.45 della giornata prevista per lo sciopero dovrà comunicare la non adesione telefonando in segreteria o scrivendo alla mail istituzionale bgic89300q@istruzione.it o presentandosi di persona, questo per consentire una corretta e immediata comunicazione alle famiglie.

In assenza di comunicazione, sarà considerato in sciopero per l'intera giornata.

### **Articolo 4- Comunicazione alle famiglie**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite Registro Elettronico le seguenti informazioni:
  - Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;
  - Data, durata e personale interessato;
  - Motivazioni;
  - Rappresentatività a livello nazionale;
  - Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;
  - Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica
  - Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire
  - Servizi di cui si prevede l'erogazione.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il dirigente scolastico informa le famiglie delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell'attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell'orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero)

### **Art. 5 - Criteri di individuazione**

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'Accordo a privilegiare tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori, i criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. rotazione in ordine alfabetico
- c. rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto

Sono esclusi dall'individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica della vigilanza, apertura, chiusura del plesso, per la garanzia del servizio previsto.

#### **Art. 6 - Sciopero del dirigente scolastico**

1. Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il dirigente scolastico che intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte dal/dai collaboratore/i del dirigente scolastico indicati nell'ordine e, in caso di sciopero o assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età.
2. Nella comunicazione indica l'obbligo per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione dei dati relativi allo sciopero indicati dall'art. 3, comma 6, dell'Accordo, avvalendosi della collaborazione del personale assistente amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.

#### **Art. 7 - Adempimenti del personale in servizio**

1. Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal dirigente scolastico o dal suo sostituto. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.
2. Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi diverse da quella principale, ubicate nello stesso comune, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura della sede, si recherà nella sede principale per attestare la sua presenza in servizio e restare a disposizione per tutta la durata del suo orario di servizio per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.
3. Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi ubicate in comune diverso da quello della sede principale, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura, comunicherà immediatamente con fonogramma agli uffici della sede centrale l'impedimento alla prestazione lavorativa e potrà ritenersi libero da altri impegni.

#### **Art. 8 – Pubblicità**

1. La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accodo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Lucia dott.ssa PERRI  
(Documento firmato ai sensi del C.A.D.)